



# Scuola di Diritto Avanzato

Direttore scientifico: **Luigi VIOLA**

[www.scuoladirittoavanzato.com](http://www.scuoladirittoavanzato.com)

**OverLex**.com  
PORTALE GIURIDICO

8.01.2016

## **Esame Avvocato e prova orale: domande a sorteggio, altrimenti la prova va rifatta.**

*Il mancato previo sorteggio tra domande preparate dalla Commissione, oltre a violare l' art. 12, D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, contrasta con i principi di trasparenza e di parità di trattamento dei candidati che presiedono allo svolgimento delle procedure concorsuali.*

**T.A.R. Sicilia Catania, sezione quarta, sentenza del 17.12.2015, n. 2943**

*...omissis...*

I. La ricorrente ha superato le prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato della sessione 2014, col punteggio di *...omissis...* (parere civile *...omissis...*).

In sede di prove orali, sostenute e verbalizzate il 29.9.2015, è stata invece dichiarata non idonea con il punteggio complessivo di 155/300 (diritto amministrativo: venti; diritto internazionale privato: trenta; diritto comunitario: venticinque; diritto ecclesiastico: trenta; diritto processuale civile: venti; ordinamento forense: trenta).

Con ricorso passato per la notifica il 16.10.2015 e depositato il 29.10.2015, ha impugnato il detto verbale, affidandosi alle seguenti censure:

1) Violazione e falsa applicazione dell' art. 12, D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'articolo 10, comma 1, del D.P.R. 3 ottobre 1996, n. 693, perché le domande poste nello svolgimento delle prove orali non sono state formulate sulla base di quesiti predeterminati dalla Commissione ed estratti a sorte dal candidato. Violazione dei **"Criteri di valutazione per l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense Sessione 2014"** redatte dalla Commissione presso il Ministero della Giustizia per l'esame di avvocato sessione 2014. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. Eccesso di potere per contraddittorietà ed irragionevolezza e disparità di

trattamento. **Violazione del principio di trasparenza nell'andamento della prova d'esame.**

2) Violazione e falsa applicazione dell' art. 17-bis, comma 3, lett. a), R.D. 22 gennaio 1934, n. 37. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, di motivazione e cattivo esercizio della discrezionalità tecnica. Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost. Questione di legittimità costituzionale dell' art. 17-bis, R.D. 22 gennaio 1934, n. 37.

3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 17-bis, 25, 26 e 27, R.D. 22 gennaio 1934, n. 37. Violazione e falsa applicazione dell' art. 22, commi 3 e 4, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578. Violazione e falsa applicazione dell' art. 22, comma 9, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, come novellato dal D.L. 21 maggio 2003, n. 112 . Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, di motivazione e cattivo esercizio della discrezionalità tecnica. Illogicità e contraddittorietà.

Costitutesi, le Amministrazioni intimare hanno concluso per l'infondatezza del ricorso.

All'Udienza camerale del 12.11.2015, previa avvertenza alle parti della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

II. Il Collegio esamina la prima assorbente censura e la ritiene fondata.

**La Sezione ha già avuto modo di chiarire (cfr. TAR Catania. IV, 25.9.2015, n. 2331), richiamando giurisprudenza resa in fase cautelare dal Giudice di seconde cure (cfr. C.G.A. Ord. 601/2014 del 12.12.2014), come siano favorevolmente apprezzabili "le censure sollevate dalla parte ricorrente . . . con particolare riguardo al criterio del sorteggio delle domande".**

**Con il primo motivo di ricorso, si sostiene, infatti, che, in violazione dell' art. 12 D.P.R. n. 487 del 1994, le domande poste nello svolgimento delle prove orali non sono state formulate sulla base di quesiti predeterminati dalla Commissione ed estratti a sorte dal candidato.**

La detta norma, intitolata "Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali", così recita:

**"1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.**

**2. Nei concorsi per titoli ed esami il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali".**

Come rammentato dal Tar Palermo (cfr. sez. III, 12 febbraio 2015, n. 434), "in ordine alla applicabilità dell'art. 12 succitato agli esami di avvocato si riscontrano in giurisprudenza due orientamenti.

"Secondo un primo orientamento, il mancato previo sorteggio tra domande preparate dalla Commissione viola tale disposizione e contrasta con i principi di

trasparenza e di parità di trattamento dei candidati di cui all'art. 97 Cost. , i quali sono alla base dello svolgimento delle procedure concorsuali latu sensu intese (in tal senso, ordinanza C.G.A., 17 gennaio 2014, n. 41; T.A.R. Sicilia - Catania, IV., 11 luglio 2013, n. 1994).

"In base ad un secondo orientamento, la norma in questione si riferisce esclusivamente all'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e alle modalità di svolgimento dei concorsi e non anche agli esami di abilitazione professionale, che soggiacciono a diversi criteri selettivi, non presupponendo una valutazione comparativa tra i candidati in relazione al ristretto numero di posti messo a concorso (in tal senso T.A.R. Emilia Romagna, I, 23 dicembre 2013, n. 843; T.A.R. Lazio, III, 22 marzo 2013, n. 2956; T.A.R. Lombardia, III, 8 febbraio 2011, n. 389; T.A.R. Toscana, I, 17 marzo 2009, n. 460; T.A.R. Calabria - Reggio Calabria, 3 dicembre 2013 n. 654)".

La detta decisione ha ritenuto **Scuola di Diritto Avanzato** di dover "aderire al secondo orientamento tenuto conto dell'espresso riferimento della disposizione alle procedure concorsuali e della diversità di queste ultime dagli esami abilitativi".

La soluzione, come chiarito nella richiamata decisione n. 2331/15 di questa Sezione, non convince, **dovendosi confermare quanto in precedenza sostenuto con sentenza n. 1994/13, secondo la quale "il mancato previo sorteggio tra domande preparate dalla Commissione, oltre a violare l' art. 12, D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, contrasta con i principi di trasparenza e di parità di trattamento dei candidati che presiedono allo svolgimento delle procedure concorsuali (Consiglio di Stato sez. VI, 14 novembre 2011, n.6001 )"**.

Ed invero, precisa la decisione n. 2331/15, "attenersi al mero dato formale, riferito alle sole prove concorsuali strettamente intese, poiché queste presuppongono una valutazione comparativa tra i candidati in relazione al ristretto numero di posti messo a concorso, finisce con il circoscrivere immotivatamente un precetto orientato alla garanzia di un esame "oggettivo e non influenzabile dall'individuazione del singolo candidato".

"E' il caso di considerare che ogni tipo di esame, nella fase delle prove scritte, deve essere svolto con la garanzia dell'anonimato (salvo le ipotesi della immediata correzione mediante elaborazione dei dati e la conseguenziale altrettanto immediata ostensione del risultato), proprio per garantire la teorica immodificabilità del contenuto dell'elaborato e, quindi, l'assegnazione del punteggio in maniera del tutto oggettiva.

"Il criterio della "par condicio", in un'ipotesi in cui massima è la valutazione discrezionale da parte della commissione, è, quindi, nell'esame scritto, correlato all'anonimato dell'elaborato.

"Nella fase della prova orale, dove tale garanzia, come è del tutto evidente, non può essere assicurata, la "par condicio" muove, così come correttamente stabilito dalla norma in esame, dalla predeterminazione di una serie di gruppi di domande (che una commissione accorta cercherà di bilanciare, ponendo livelli di difficoltà omogenee), la cui scelta per ogni singolo candidato è rilasciata alla sorte.

"In siffatto modo, appunto, è possibile garantire che un candidato non venga preferito (o penalizzato) rispetto ad altro o altri.

"Né assume significato "la limitata estensione" del numero dei candidati, posto che esistono, ad esempio, concorsi con moltissimi partecipanti e, comunque, non è "la quantità" degli stessi che può determinare o meno la necessità di garanzia di un esame "trasparente" e immune da disparità di trattamento.

**"La garanzia della trasparenza e della "par condicio" costituisce il presupposto stesso di ogni attività amministrativa, sicché la norma va orientata ai detti principi costituzionali, notoriamente contenuti all'art. 97, di guisa che sembra più coerente concludere che la stessa debba trovare una sua applicazione indiscriminata rispetto a ogni procedura selettiva, sia essa rivolta Scuola di Diritto Avanzato a un concorso pubblico, sia al conseguimento di un'abilitazione, posto che, comune alle due procedure, è lo scopo della selezione dei migliori, di guisa che tutti i candidati devono essere posti, il più possibile, in una situazione di uguale difficoltà nel superamento della prova.**

**"E' appena il caso di osservare che proprio la scelta di svolgere l'esame ricorrendo a domande "estemporanee" ha privato la procedura di quella potenziale trasparenza, senza alcuna modalità alternativa di conseguimento della stessa, di guisa che "il vuoto procedurale" ben può (e deve) essere colmato da una disposizione, che in considerazione della finalità ricoperta, non può non trovare indiscriminata applicazione in ogni tipo di prova selettiva.**

"Né, in ultimo, appare significativa una possibile eccezione circa l'insussistenza nel procedimento in esame (e in quelli simili) di una predeterminata disponibilità di posti, tipica del concorso pubblico, poiché, come sopra evidenziato, in ogni settore sottoposto al controllo dello Stato (ed è questa la ratio del concorso abilitante, altrimenti sarebbe da considerarsi sufficiente il mero conseguimento dell'idoneo titolo di studio di livello universitario), è la scelta dei migliori che deve orientare l'attività selettiva".

Tanto appare sufficiente per ritenere fondata la censura e, conseguentemente, il ricorso.

**Va, pertanto, disposto l'annullamento del verbale impugnato e l'obbligo della Commissione intimata, in diversa composizione da quella che ha già valutato la ricorrente, di predisporre, senza indugio, una nuova prova d'esame con i criteri sopra indicati, il cui giudizio sia, inoltre, informato da criteri di ostensione dei motivi che lo supportano.**

I rappresentati diversi orientamenti giurisprudenziali giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

p.q.m.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) - definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei modi e nei sensi di cui alla parte motiva.

Compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Pennetti, Presidente

Pancrazio Maria Savasta, Consigliere, Estensore

Dauno Trebastoni, Consigliere